

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4979 R	1° settembre 2000	ISTITUZIONI/FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 22 febbraio 2000 concernente la modifica della Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli appa- recchi automatici del 1° marzo 1966

PREMESSA

Il 1° aprile 2000 è entrata in vigore la nuova legge federale sulle case da gioco (LCG) che conferisce alla Confederazione la competenza esclusiva in materia di case da gioco: con questo nuovo disciplinamento tutte le concessioni sottostanno a competenza federale.

La legge federale prevede una concessione di sito - per la quale occorre il preavviso del Cantone e del Comune di sito - ed una concessione di gestione (art. 10 LCG).

Alla Confederazione compete inoltre il diritto di tassare le case da gioco sulla base del prodotto lordo dei giochi (art. 40 LCG). Al Cantone di sito viene unicamente riconosciuta - tuttavia limitatamente alle sole case da gioco di tipo B (i Kursaal) - la facoltà di prelevare "una tassa di tipo analogo", con conseguente riduzione della tassa federale (art. 43 LCG).

Questo nuovo sistema di tassazione federale rende incompatibile la legge cantonale sull'esercizio del commercio, delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici (LCAmb) laddove è, attualmente, prevista una tassa cantonale sulle slot-machines collocate nei Kursaal del Cantone (art. 10 LCAMB). Si rende pure necessario l'adeguamento dell'attuale base legale che prevede il finanziamento dell'Ente turistico cantonale (ETT) con i proventi delle case da gioco (art. 19 cpv. 4 Ltur).

La modifica legislativa proposta con il messaggio no. 4979 introduce quindi - molto opportunamente - la base legale per la tassazione cantonale delle case da gioco di categoria B e per mantenere il contributo a favore dell'ETT calcolato sul prodotto lordo dei giochi.

Si tratta del nuovo art. 10a LCAMB e della modifica dell'art. 11 lett. d) Ltur.

A. Nuovo diritto federale - Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998

1. Tassazione federale - art. 40 e 43 cpv. 2 LCG

In base ai disposti degli art. 40 e 43 cpv. 2 LCG, la Confederazione preleva una tassa calcolata sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco) (art. 40 cpv. 1). L'aliquota di questa tassa può variare da un minimo del 40% ad un massimo dell'80% del prodotto lordo dei giochi (art. 41 cpv. 3).

Limitatamente ai Kursaal il Consiglio federale può ridurre questa tassa a favore del Cantone di sito, nella misura della percentuale corrispondente alla tassa cantonale prevista (art. 43 cpv. 1). Il Cantone non può però comunque prelevare più del 40% del totale della tassa spettante alla Confederazione.

Siccome il Consiglio federale ha fissato al 40% l'aliquota di base della tassa per le case da gioco con concessione B (art. 80 Ordinanza sulle case da gioco del 23 febbraio 2000), il Cantone dovrebbe poter prelevare una tassa del 16% (ossia il 40% del 40%).

Questa percentuale (16%) potrebbe però anche essere inferiore poiché la legge federale prevede, nell'ambito delle agevolazioni fiscali, un'ulteriore riduzione della tassa sui Kursaal, da applicarsi qualora *"i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali o per scopi di pubblica utilità"* (art. 42 LGC).

Al momento attuale non si sa ancora quante autorizzazioni di tipo B otterrà il Cantone Ticino e quale aliquota sarà definitivamente applicata.

B. Conseguenze per il Cantone Ticino

1. Adeguamento della legislazione in materia di automatici (LCAmb)

1.1 Nuovo art. 10a LCAmb

Questa norma consente al Cantone Ticino, quale Cantone di sito, di ricevere - in sostanza - parte dei proventi della tassa federale sui Kursaal. La proposta del Consiglio di Stato di introdurre un nuovo articolo 10a LCAmb è quindi opportuna e può essere di principio accolta.

La Commissione ha tuttavia rilevato che, con la formulazione proposta dell'art. 10a LCAmb, il Consiglio di Stato abbandona il principio di riversare una quota parte della tassa a tutti i Comuni ticinesi. Questo principio del riversamento pro-capite ai Comuni è invece previsto nell'art. 10 LCAmb per tutte le altre tasse prelevate dal Cantone in base alla LCAmb, quindi valeva finora anche per le tasse percepite dal Cantone sulle slot-machines. Si è voluto perciò approfondire i motivi per i quali il Consiglio di Stato ha scelto di eliminare la redistribuzione della tassa tra tutti i Comuni del Cantone.

Si ritiene infatti che prima di eliminare un principio di riversamento ai Comuni, già duramente colpiti nella loro capacità finanziaria, debbano esserne valutate attentamente le conseguenze.

Per chiarire questo aspetto, la Commissione ha voluto verificare quali considerazioni abbiano portato il Consiglio di Stato a propendere per l'eliminazione della redistribuzione del provento della tassa ai Comuni.

Infatti, se si esaminano i dati relativi ai proventi riversati ai Comuni negli scorsi anni in base all'art. 10 LCAmb si rileva che, dopo una impennata importante provocata dall'introduzione in Ticino delle slot-machines, gli stessi stanno subendo un calo che sarà probabilmente più importante nel 1999 e nel 2000 per la chiusura del Casinò di Mendrisio. Eloquentemente il seguente raffronto tra i dati di alcuni Comuni di media grandezza:

	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>
- Comune di Chiasso	9'101.45	14'214.25	33'264.15	33'477.45	30'309.55
- Comune di Giubiasco	7'926.10	12'530.70	30'840.15	30'892.65	28'178.95
- Comune di Airolo	2'068.35	3'246.90	7'783.20	7'716.95	6'823.35

Come riferito alla Commissione dal Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, davanti all'incertezza sull'entità degli introiti che si potranno conseguire con la nuova tassazione dei Kursaal (concessione di tipo B), il Consiglio di Stato ha ritenuto di abbandonare con l'art.

10a LCAMB il principio della redistribuzione ai Comuni. Confermato ed invariato è invece il finanziamento dell'ETT proveniente dalle case da gioco che continuerà quindi ad essere riconosciuto nella misura dell'1% del prodotto lordo dei giochi (art.19 cpv. 4 Ltur) indipendentemente dalla percentuale della tassa cantonale.

Il Governo ha quindi chiaramente scelto, attraverso questa legge, di privilegiare la promozione del turismo cantonale.

La Commissione, dibattuta tra i legittimi interessi contrapposti, quello di offrire mezzi più importanti alla promozione del turismo ticinese e quello di eliminare una fonte d'entrata per i Comuni, ha alla fine deciso di accettare il nuovo art. 10a LCAMB con il conseguente abbandono del principio della redistribuzione pro-capite ai Comuni della tassa cantonale sui Kursaal.

Fin dall'inizio della discussione commissionale era infatti emersa la volontà di non indebolire, ma semmai aumentare, i mezzi a favore del settore turistico, anche nello spirito che anima la stessa legge federale.

1.2 La mancata ripresa del riversamento ai Comuni

Per la Commissione non è stato facile decidere se condividere o meno la scelta del Governo proprio per gli interessi contrapposti, ossia da una parte il sostegno cospicuo alla protezione turistica, dall'altra il riversamento pro-capite ai Comuni, entrambi interessi degni di protezione.

La decisione è stata presa dopo un'ampia e critica discussione circa l'opportunità di abolire una fonte di entrata per i Comuni ticinesi, in un momento per loro finanziariamente difficile anche per le conseguenze di recenti decisioni come quella in materia di sgravi fiscali.

Da parte di alcuni commissari, presenti anche in esecutivi comunali, è emersa la preoccupazione che questa decisione politica sia da interpretare quale tendenza del Governo di indebolire le risorse e l'operatività dei Comuni, diminuendone i mezzi a loro favore, in un momento finanziario non più critico invece per le casse cantonali.

Pertanto l'adesione all'art. 10a LCAMB non dev'essere intesa quale ratifica di questa tendenza da parte della Commissione, che condivide questa preoccupazione. Essa chiede quindi che si abbia ad affrontare questo importante punto nodale dei ruoli tra Cantone e Comuni, definendone in modo chiaro ed organico le funzioni ed i mezzi a loro disposizione.

Per la Commissione rimane pertanto aperta la possibilità di riprendere questo principio (della redistribuzione pro-capite) qualora per il Cantone i proventi della tassazione dei Kursaal fossero importanti e consentissero un riversamento ai Comuni, almeno analogo a quello attuale.

2. LEGGE CANTONALE SUL TURISMO

Il Consiglio di Stato propone di inserire - all'art. 11 Ltur - una nuova lett. d) che prevede, a favore dell'ETT, il versamento di una quota parte della nuova tassa cantonale, prelevata secondo l'art. 43 della LCG (e l'art. 10a LCAMB), pari all'1% del prodotto lordo dei giochi. Questa nuova norma riprende, adeguandolo alla nuova LCG, il principio già sancito dall'art. 19 cpv. 4 Ltur che deve essere di conseguenza stralciato.

Come già rilevato la precisazione dell'art. 11 rientra nello spirito della legge federale la quale *"promuove il turismo e procura entrate alla Confederazione e ai Cantoni"* (art. 2 LCG). Evidente quindi come anche il Consiglio di Stato abbia voluto privilegiare il promovimento turistico del nostro Cantone.

Anche su questo aspetto vi è stata ampia discussione in seno alla Commissione, ci si è in particolare chiesti quale potrebbe essere l'entità finanziaria di questa entrata dell'ETT. Non è stato tuttavia possibile ottenere dati attendibili poiché il provento della nuova tassa dipende sia dall'aliquota che sarà definitivamente applicata dalla Confederazione, sia dal numero delle concessioni di tipo B che sarà riconosciuto al nostro Cantone, sia da ultimo anche dall'entità del prodotto lordo dei giochi. Prodotto lordo che, nell'ambito del messaggio governativo no. 4625/6 del 21 marzo 1997 concernente il disegno di nuova legge sul turismo - era stato stimato, per i tre Kurstaat, in circa 60 milioni di franchi il che permetterebbe (anche secondo la proposta oggetto del presente rapporto) di valutare in circa fr. 600'000.-- l'introito per l'ETT.

C. CONSIDERAZIONI FINALI

La modifica legislativa del messaggio no. 4979 crea l'indispensabile base legale che consente di prelevare una tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi sfruttando nella misura massima possibile (del 40%) il margine impositivo che la Confederazione lascia ai Cantoni (art. 43 cpv. 2 LCG). Il Cantone potrà così adeguatamente usufruire del gettito proveniente dalla tassazione federale delle case da gioco di tipo B che dovessero essere autorizzate nel nostro Cantone.

La Commissione si è, da una parte, pronunciata a favore della proposta di destinare questi mezzi finanziari al sostegno del turismo confermando così le scelte operate nell'ambito dell'adozione della nuova legge sul turismo. Dall'altra parte la Commissione ha però espresso anche qualche preoccupazione per il fatto che diminuiranno le risorse a favore dei Comuni, a seguito della soppressione della redistribuzione pro-capite dei proventi della tassa prevista dall'art. 10 LCAMB, non ripreso nel nuovo art. 10a LCAMB.

L'urgenza dell'adozione della base legale e la mancanza di elementi sufficientemente sicuri sull'entità del gettito di questa nuova tassa cantonale non permettono tuttavia al momento attuale alla Commissione di far altro che proporre l'approvazione della modifica legislativa con una precisazione al nuovo testo dell'art. 11 lett. d) Ltur che ne evidenzia anche il riferimento alla LCAMB, segnatamente:

d) *con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e 10a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966. L'importo è pari all'1% del prodotto lordo dei giochi.*

Per queste ragioni la Commissione invita il Consiglio di Stato a riprendere - sulla scorta dei primi risultati finanziari concernenti l'applicazione di questa nuova tassa sui proventi lordi delle case da gioco - gli aspetti riguardanti l'aumento della partecipazione all'ETT e il riversamento ai Comuni di un'adeguata quota parte del provento di questa tassa.

Con queste osservazioni si invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche legislative come al disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Consuelo Allidi-Cavalleri, relatrice
Bergonzoli E. - Bergonzoli S. - Bobbià -
Canonica G. - Carobbio W. - Dell'Ambrogio -
Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. - Jelmini -
Marzorini - Nova - Pantani - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 febbraio 2000 no. 4979 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° settembre 2000 no. 4979 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966 è modificata come segue:

Art. 9a cpv. 3 e cpv. 4

³Sono riservate le concessioni rilasciate in applicazione della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998.

⁴Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'applicazione della legislazione federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco.

Art. 10a (nuovo)

b) sui Kursaal

¹Il Cantone preleva una tassa sui Kursaal conformemente a quanto previsto dall'art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998.

²La tassa cantonale ammonta al 40% del totale della tassa sulle case da gioco prelevata dalla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° aprile 2000.

ALLEGATO

Modifica di leggi

La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è modificata come segue:

Art. 11

ETT

L'ETT è finanziato:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) con la tassa di promozione incassata presso gli esercizi pubblici senza alloggio ed i beneficiari di sussidi cantonali;
- d) con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e 10a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966. L'importo è pari all'1% del prodotto lordo dei giochi;
- e) ex lett. d);
- f) ex lett. e);
- g) ex lett. f).

Art. 18 cpv. 2

Tassa di promozione
b) assoggettamento

²Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio, gli esercizi pubblici senza alloggio ed i beneficiari di sussidi cantonali giusta la presente legge.

Art. 19 cpv. 4

f) aliquota per case da gioco

⁴Abrogato.